LIMITAZIONE DELL'IMPIEGO DEL BENZOLO E SUOI OMOLOGHI NELLE ATTIVITA' LAVORATIVE

Art. 12

Salve le maggiori sanzioni previste dal Codice penale;

1) i datori di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 per l'inosservanza, delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7;

2) i fabbricanti ed i commercianti sono puniti con l'ammenda da, lire 300.000 a lire 3.000.000 per l'inosservanza, della norma, di cui all'articolo 8;

3) i committenti a domicilio ai sensi della legge 13 marzo 1938, n. 264, sono puniti:

a) con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 per l'inosservanza della norma di cui all'articolo 10, primo e terzo comma;

b) con l'ammenda da lire 300.000 a lire 600.000 per l'inosservanza della norma di cui all'articolo 10, secondo comma.

Versione in vigore dal 5 aprile 1963, non più in vigore dal 26 aprile 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attivita' lavorative
Estremi	Legge 5 marzo 1963, n. 245
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/limitazione-dell-impiego-del-benzolo-e-suoi-omologhi-nelle-attivita/art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it